



COMUNE DI VIGANO'

(PROVINCIA DI LECCO)

**Sportello Unico per l'edilizia (S.U.E.)
Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.)**

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA n. 8/2020

ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 e per gli effetti dell'art. 146, comma 9, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visti

- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;
- la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, ed i criteri attuativi approvati dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. IX/2727 del 22 dicembre 2011;
- il Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. VIII/951 del 19 gennaio 2010.

Vista l'istanza rif. pratica portale "impresainungiorno.gov.it"
CCHNDA59R46L866O-08042020-0944 registrata in data 15/04/2020, prot. comunale n. 2068, da OCCHI NADIA - C.F.: CCHNDA59R46L866O - residente a VIGANO' (LC), VIA QUASIMODO 8 tesa ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica Semplificata per: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICATO RUSTICO, CONSISTENTE IN RIFACIMENTO COMPLETO DI COPERTURA CON COIBENTAZIONE E RIMOZIONE AMIANTO, INTONACO ESTERNO E TINTEGGIATURE.
su immobile sito in VIA QUASIMODO 8 a Viganò.
Identificativo/i Catastale/i: mappale/i 753, sub. 701 - fg. 4

Esaminati gli elaborati presentati unitamente all'istanza:

- ✓ CCHNDA59R46L866O-08042020-0944.008.PDF.P7M (Particolare di facciata 1:20)
- ✓ CCHNDA59R46L866O-08042020-0944.001.PDF.P7M (Elaborati di progetto individuati nell'Allegata Relazione Paesaggistica Semplificata)
- ✓ CCHNDA59R46L866O-08042020-0944.007.PDF.P7M (Comparativa, progetto, Dettaglio costruttivo)
- ✓ CCHNDA59R46L866O-08042020-0944.002.PDF.P7M (Relazione Paesaggistica Semplificata)
- ✓ CCHNDA59R46L866O-08042020-0944.009.PDF.P7M (Inquadramento urbanistico, stato di fatto)

Accertato che l'area oggetto dell'intervento richiesto è soggetta a tutela paesaggistica in base all'art. 136, comma 1 - lettere c) e d), del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come risulta dal Decreto Ministeriale del 9 giugno 1967 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 11 luglio 1967).

Considerato che la competenza amministrativa al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica Semplificata per le opere richieste è attribuita a questo Ente ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 80, comma 1, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12.

Visto il parere della Commissione Comunale per il Paesaggio, la quale nella seduta del

23/04/2020 (verbale n. 5) si è così espressa:

“Favorevole a condizione. I coppi utilizzati siano il più possibile simili a quelli della copertura contigua”.

Dato atto che sono state condotte le verifiche prescritte dall'art. 11, comma 5, del D.P.R.13 febbraio 2017, n. 31 e, conseguentemente, in data 27/04/2020, prot. n. 2232, è stata trasmessa alla Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio di Milano, al fine di acquisirne il parere vincolante:

- la documentazione presentata dal richiedente completa degli elaborati progettuali;
- copia del suddetto parere della Commissione Paesaggio;
- la motivata proposta di accoglimento della richiesta.

Dato altresì atto che in pari data si è comunicato all'interessato l'avvio del procedimento.

Riscontrato che tale documentazione è stata ricevuta dalla Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio di Milano in data 27/04/2020, e che entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, tenuto conto dei termini di sospensione di cui all'art.103 DL 18/2020 ed art. 37 DL 23/2020, non risulta rilasciato il prescritto e vincolante parere previsto dall'art. 11, comma 5, del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31.

Considerato che, in caso di mancata espressione del parere vincolante entro il termine sopra indicato, si forma il silenzio assenso e l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Considerate le motivazioni del vincolo paesaggistico gravante sull'area e valutato che le opere richieste non contrastano con gli obiettivi ed i criteri di tutela paesaggistica relativi all'ambito interessato dal progetto.

Valutata l'opportunità, al fine di un miglior inserimento paesaggistico delle opere proposte, che nella realizzazione delle medesime vengano osservate le seguenti prescrizioni:

I coppi utilizzati siano il più possibile simili a quelli della copertura contigua.

DECRETA

☞ Di esprimere Autorizzazione Paesaggistica Semplificata, ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 e per gli effetti dell'art. 146, comma 9, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., relativamente all'istanza Rif. pratica portale “impresainungiorno.gov.it” CCHNDA59R46L8660-08042020-0944 registrata in data 15/04/2020, prot. comunale n. 2068, da OCCHI NADIA - C.F.: CCHNDA59R46L8660 - residente a VIGANO' (LC), VIA QUASIMODO 8 per la realizzazione delle opere di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICATO RUSTICO, CONSISTENTE IN RIFACIMENTO COMPLETO DI COPERTURA CON COIBENTAZIONE E RIMOZIONE AMIANTO, INTONACO ESTERNO E TINTEGGIATURE.” sulla base degli elaborati allegati.

☞ Di stabilire, sulla base delle argomentazioni richiamate in premessa, che costituiscono motivazione puntuale e specifica del presente provvedimento ed al fine di conseguire un miglior inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, che nell'esecuzione delle opere siano osservate le seguenti prescrizioni:

- “I coppi utilizzati siano il più possibile simili a quelli della copertura contigua”.

☞ Di disporre la notifica del presente provvedimento, al/i richiedente/i.

☞ Di disporre altresì la trasmissione del presente provvedimento alla Soprintendenza per i

beni architettonici ed il paesaggio di Milano e alla Regione Lombardia.

☞ Di dare atto che:

- ogni modifica al progetto approvato dovrà essere oggetto di una nuova Autorizzazione Paesaggistica e l'eventuale esecuzione di opere difformi comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione;
- il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 146, comma 4, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ha durata quinquennale ed immediata efficacia e concerne unicamente il controllo previsto dal citato D. Lgs. n. 42/'04, non costituendo presunzione di legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto.

☞ Di dare altresì atto che:

- contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/'71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/'71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento;
- in base alle disposizioni contenute nel comma 12 dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/'04, tale ricorso può anche essere promosso dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del T.A.R. possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

Viganò, lì 09/06/2020

Il Responsabile del Servizio
(Sportelli S.U.E. e S.U.A.P.)

Geom. Marco VITULLO

(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale)